



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE APPLICATE A BENESSERE E SOSTENIBILITÀ

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato (di seguito per brevità denominato “Regolamento”), il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Applicate a Benessere e Sostenibilità (di seguito denominato “Dottorato”) si dota del presente Regolamento interno relativo: a) al funzionamento del dottorato stesso in coerenza con gli obiettivi specifici del Corso; b) ai suoi organi; c) ai diritti e doveri dei dottorandi che lo frequentano.
2. Il Regolamento interno è sottoposto in prima applicazione all'approvazione del Senato Accademico; ogni ulteriore modifica, purché essa non deroghi al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, è approvata e deliberata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei componenti del Collegio dei Docenti. Il regolamento modificato entrerà in vigore dall'inizio del ciclo successivo.

Art. 2 - Obiettivi specifici

1. Il dottorato si prefigge di approfondire con approccio integrato tematiche correlate a benessere e sostenibilità, quali la sicurezza e la conservazione dell'ambiente e del patrimonio, gli stili di vita per il mantenimento e il recupero della salute psico-fisica del cittadino, la prevenzione e il trattamento di stati patologici. La natura multidisciplinare del progetto, assicurata dalle competenze di docenti e ricercatori afferenti a diversi SSD, mediante strumenti conoscitivi e metodologici diversificati ed integrati, garantisce un approccio adeguato al tema complesso di “benessere e sostenibilità”, per l'individuo e la collettività, il quale può essere affrontato da vari punti di vista come individuato nelle diverse linee di ricerca che il dottorato propone.
2. Il dottorato intende fornire una preparazione adeguata a svolgere attività professionali di ricerca, anche in ambito universitario, e attività professionali di alta qualificazione presso strutture/enti/centri pubblici o privati nazionali ed internazionali, che si occupano di aspetti legati al benessere, alla salute, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale nell'ambito delle discipline dell'ingegneria, della psicologia, delle scienze biomediche e motorie.
3. Il dottorato, per il suo carattere interdisciplinare, consente l'acquisizione di conoscenze e competenze scientifiche trasversali e solide competenze specialistiche; consente inoltre specifici approfondimenti anche attraverso la possibilità di un'esperienza di ricerca all'estero supportata dalla presenza nel collegio di docenti stranieri e dal finanziamento di un periodo all'estero mediante incremento della borsa del 50%. La richiesta di avvio del periodo all'estero deve essere approvata dal Consiglio dei docenti del Corso di Dottorato su proposta del tutor del dottorando, anche sulla base della coerenza con il progetto di Dottorato. Il budget non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo ed è garantito per i primi 180 giorni (anche non continuativi, ossia come somma di più periodi di minimo 30 giorni ognuno). Il periodo all'estero può essere esteso ai massimi previsti da DM 226 del 14 dicembre 2021, ma a partire dal 181° giorno il budget per l'incremento della borsa sarà erogato in base alla disponibilità

finanziaria approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio di Dottorato. L'incremento della borsa non può essere fruito per soggiorni svolti nel luogo di residenza.

4. Tra le finalità del Dottorato, raggiungibili attraverso le varie attività didattiche, di formazione e di ricerca, rientra inoltre il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità ed autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell'attività di ricerca svolta.

Art. 3 -Aree di afferenza

1. Il Dottorato in Scienze Applicate a Benessere e Sostenibilità afferisce alle Aree CUN 1 (Scienze matematiche e informatiche), 3 (Scienze chimiche), 5 (Scienze biologiche), 6 (Scienze mediche), 8b (Ingegneria Civile), 9 (Ingegneria industriale e automazione/informatica) e 11b (Scienze psicologiche), intendendo valorizzare il dialogo interdisciplinare e l'approccio multidisciplinare, anche tramite l'interazione con discipline umanistiche e sociali.

Art. 4 - Caratteristiche generali

1. Il Dottorato ha durata triennale. Ogni anno viene pubblicato il bando per la selezione pubblica dei candidati, nel quale sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Al Dottorato sono ammessi, a seguito di procedura concorsuale, gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro genere, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
3. L'italiano è la lingua ufficiale del Dottorato.
4. Gli insegnamenti curricolari, i seminari e gli esami saranno tenuti in italiano; potranno comunque svolgersi in lingua inglese. Il Collegio dei Docenti potrà inoltre elaborare uno specifico programma formativo e didattico che comprenda l'uso di lingue straniere in caso di frequenza del dottorato da parte di studenti stranieri.
5. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua della Comunità Europea previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. In caso di cotutela il dottorando avrà facoltà di scegliere se redigere la tesi in italiano o nella lingua del paese dell'Università partner.

Art. 5 – Organi del Dottorato

1. Sono organi del Dottorato:
 - a. il Coordinatore;
 - b. la Giunta.
 - c. il Collegio dei Docenti.

Art. 6 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Dottorato è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, sentiti i Dipartimenti e il Senato Accademico, fra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il Coordinatore resta in carica tre anni con possibilità di riconferma dell'incarico come da Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato.
3. Il Coordinatore svolge i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 10 del Regolamento, cui si fa rinvio. Il Coordinatore può designare un suo Vice fra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno dell'Ateneo in grado di sostituirlo in caso di impedimento o assenza.
4. Il Coordinatore assicura, nell'ambito delle proprie funzioni, il rispetto e l'attuazione del sistema

di assicurazione della qualità del Corso di Dottorato, conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), alla normativa vigente e alle linee guida dell'ANVUR. Egli sovrintende inoltre al corretto svolgimento delle attività formative e di ricerca, coordinando le attività del Collegio dei Docenti.

Art. 7 – La Giunta

1. La Giunta è un organo istruttorio e consultivo che assume un ruolo di collegamento tra Università, Governance, Dipartimento e Corso di Dottorato.
2. La Giunta è composta da minimo tre e massimo cinque membri (compreso il Coordinatore) scelti tra i componenti del Collegio. La Giunta è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus su proposta del Coordinatore del corso di dottorato, previo parere del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico.
3. La Giunta coadiuva il Coordinatore negli adempimenti previsti dall'art. 6. In particolare, alla Giunta compete coadiuvare il Coordinatore per: a) l'analisi preliminare e la redazione della documentazione che debba essere approvata dal Corso di Dottorato; b) lo studio di fattibilità di attività didattiche integrative; c) lo studio di fattibilità di creazione di eventuali commissioni/gruppi di lavoro; d) la predisposizione dell'offerta formativa del Corso di Dottorato e la formulazione delle proposte per le coperture didattiche dei singoli insegnamenti da sottoporre all'approvazione del Collegio;
4. La Giunta e il Coordinatore possono adottare deliberazioni in luogo del Collegio in caso di straordinaria necessità e urgenza. Le delibere dovranno essere ratificate nella prima riunione utile del Collegio. In difetto perdono efficacia sin dall'inizio.
5. La Giunta resta in carica per la durata di tre anni. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di uno o più membri della Giunta per un periodo superiore a tre mesi, il Coordinatore e il Collegio provvedono alla sostituzione secondo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. Il mandato del nuovo membro o dei nuovi membri scade con il mandato della Giunta.

Art. 8 – Il Collegio dei Docenti – Composizione

1. Il Collegio dei Docenti del Dottorato (di seguito definito anche "Collegio") è formato da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari ed esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione appartenenti alle Aree CUN cui afferisce il Dottorato, in accordo con la normativa vigente.
2. La cooptazione di nuovi membri viene deliberata dal Collegio nel rispetto della normativa vigente e con decisione approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti una volta che la riunione del Collegio sia validamente costituita. L'istanza di adesione al Collegio avviene a seguito di invito da parte del Collegio.

Art. 9 – Il Collegio dei Docenti – Convocazioni

1. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta (salvo motivi di urgenza) con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, tra i quali la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni su decisione del Coordinatore ed in tal caso la convocazione avviene con i metodi ritenuti più idonei per assicurare l'efficacia della convocazione. L'ordine del giorno viene, di norma, inviato con la convocazione.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta (50% + 1) dei

componenti del Collegio, sottratti gli assenti per motivi istituzionali. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le riunioni si possono svolgere in forma telematica. Le delibere possono essere assunte anche in modalità di consultazione asincrona su decisione del Coordinatore.

3. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione dell'offerta formativa annuale e per l'analisi delle attività a consuntivo. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale a cura di un segretario scelto in relazione al ruolo accademico e all'anzianità in ruolo.
4. Il Collegio svolge tutte le funzioni previste dall'art. 6, comma 6, del Regolamento, cui si fa integrale rinvio.
5. Limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del Dottorato e i percorsi formativi, partecipa alle riunioni del Collegio un rappresentante eletto dei dottorandi per ciclo. La durata della loro carica è pari a tre anni; nel caso di decadenza nel corso del triennio, subentra ad esso il primo dei non eletti.
6. Su invito del Coordinatore, di cui al precedente articolo 6, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Dottorato.

Art. 10 – Attività formative e modalità di svolgimento delle medesime

1. Il Collegio definisce annualmente le attività formative, che vengono pubblicate all'inizio di ciascun anno accademico sul sito del Dottorato, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Collegio organizza inoltre, anche congiuntamente con le altre strutture didattiche dell'Ateneo, seminari, incontri e altri eventi formativi alla cui frequenza ciascun dottorando è tenuto, secondo le modalità indicate ciascun anno sul sito del Dottorato, comunque nella quantità minima indicata nel successivo comma 5.
3. Il Dottorato prevede lo svolgimento di attività formative per un totale di 180 crediti. Parte delle attività formative potrà essere svolta presso un'istituzione straniera sulla base di programmi di studio approvati dal Collegio. Per ognuna delle attività formative si prevede una forma di certificazione basata sulla frequenza e il conseguimento di specifici obiettivi formativi. Le attività svolte all'esterno dell'Ateneo per consentire l'acquisizione di crediti formativi devono essere previamente autorizzate dal Coordinatore, sentito il parere del supervisore (vedi art. 15), qualora si tratti di periodi inferiori o uguali ai sei mesi, e dal Collegio per periodi di formazione superiori ai sei mesi. Nel caso di svolgimento di parte delle attività formative all'estero saranno riconosciute le attività in lingua straniera previste dall'ente ospitante.
4. Fermo restando che la frequenza alle attività previste annualmente all'interno del Dottorato è obbligatoria, il dottorando, fatti salvi i casi che giustifichino la sospensione temporanea del Corso secondo quanto previsto dal Regolamento art. 18, non può partecipare a meno del 75% dell'attività prevista, comunque giustificando le assenze.
5. Al momento della pubblicazione delle attività formative previste per ciascun anno di corso, il Collegio stabilisce le modalità di verifica dell'apprendimento in relazione alle attività formative di propria competenza.
6. Entro il primo anno, ciascun dottorando dovrà procedere alla definizione del progetto di ricerca e all'impostazione del lavoro di tesi.
7. Le attività formative dovranno comprendere la partecipazione attiva di ogni dottorando a seminari in cui esporre lo stato di avanzamento della propria ricerca.
8. Tutte le attività formative saranno riportate dai dottorandi su appositi registri personali e validate periodicamente dai rispettivi supervisori. L'ammissione alle successive annualità, su delibera del Collegio, verrà subordinata all'esito positivo di una procedura di valutazione in cui il dottorando dovrà documentare lo stato di avanzamento del lavoro di ricerca in una relazione scritta, esporlo

e discuterlo davanti al Collegio.

9. L'inizio delle attività del Dottorato decorre dal 1° novembre.

Art. 11 – Offerta formativa

Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, il Collegio approva l'offerta formativa, che viene pubblicata sul sito web del Dottorato.

Art. 12 – Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione al Dottorato sono quelli previsti nell'art. 10 del Regolamento, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

Art. 13 – Modalità di accesso e ammissione

Le modalità di accesso e ammissione sono quelle previste nel Capo IV del Regolamento, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

Art. 14 – Supervisore e co-supervisore

1. Successivamente al completamento delle procedure di iscrizione, il Collegio nomina al suo interno per ciascun dottorando un supervisore incaricato di seguirne ed orientarne la formazione e la ricerca, anche tenuto conto del progetto e degli specifici interessi di ricerca del dottorando. Il supervisore assume anche la funzione di relatore di tesi.
2. Il Collegio può decidere di affiancare al supervisore un secondo supervisore (co-supervisore) in qualità di esperto.
3. Nel caso di un co-supervisore, questo può essere scelto anche al di fuori dal Collegio tra esperti italiani e/o stranieri. In questo secondo caso, il co-supervisore esterno deve essere proposto da almeno due membri del Collegio ed accettato dal Collegio stesso.
4. Nel caso di un accordo con Università straniera, il dottorando dovrà essere seguito da un relatore italiano e uno di altra lingua secondo le norme previste dall'accordo medesimo.
5. Il supervisore è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Assiste il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.
6. Il Collegio può revocare l'incarico del supervisore che non ottemperi a tali obblighi.

Art. 15 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. I diritti e i doveri dei dottorandi sono quelli stabiliti al Capo V del Regolamento.
2. In particolare, i dottorandi devono:
 - a. frequentare le attività didattiche previste dai Corsi. Le assenze alle attività didattiche devono essere giustificate formalmente al titolare dell'insegnamento e al tutor. Per quanto concerne lo svolgimento delle attività di ricerca e terza missione, le assenze vanno comunicate al tutor;
 - b. svolgere l'attività di ricerca e di terza missione assegnata dal Collegio dei docenti e valorizzarne i risultati. Nello specifico, durante il triennio, il dottorando dovrà presentare almeno due contributi a congressi nazionali e/o internazionali e pubblicare o aver sottomesso per la valutazione almeno due articoli su riviste qualificate (indicizzate su Scopus o WOS)

- e almeno un prodotto di divulgazione scientifica da diffondere mediante la pagina dedicata;
- c. per le pubblicazioni inerenti a risultati di attività svolte nel periodo di Dottorato, inserire l'affiliazione "Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università eCampus";
 - d. tenere regolarmente aggiornato il loro profilo IRIS almeno fino a 3 anni dopo la data di conseguimento del titolo.
 - e. sostenere le previste verifiche intermedie e di passaggio d'anno;
 - f. rispettare il Codice etico dell'Ateneo;
 - g. presentare al Collegio dei docenti, annualmente o comunque ogni volta venga richiesta, una relazione sull'avanzamento della ricerca;
 - h. compilare e tenere aggiornati gli archivi necessari predisposti dal Collegio.

Art. 16 – Valutazione della tesi

1. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del dottorando della tesi finale in formato elettronico, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.
2. Il Collegio, entro il 15 settembre, acquisito il parere del supervisore ed eventualmente del co-supervisore, approva la richiesta di ammissione all'esame finale e nomina due o più valutatori (di seguito denominati anche "revisori") scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
3. I candidati, non appena abbiano comunicazione dei valutatori indicati dal Collegio entro le scadenze indicate dagli uffici competenti e comunque entro e non oltre il 31 ottobre, provvedono ad inviare a ciascuno di essi per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata disponibile nell'area riservata del portale di Ateneo 'Conseguimento Titolo', integrata con Piattaforma Pica:
 - a) una copia della propria tesi di dottorato;
 - b) una relazione sulle attività che sono state svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
4. Ai valutatori spetta il compito di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica, eventualmente con l'indicazione di lievi modifiche, o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni. Il giudizio dei revisori è trasmesso per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata disponibile sulla Piattaforma Pica.
5. La tesi di dottorato viene discussa secondo il calendario che sarà definito dal Collegio.

Art. 17 – Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo

1. Acquisiti i pareri finali dei valutatori, entro il 5 dicembre il Collegio propone al Rettore l'istituzione della Commissione giudicatrice.
2. Successivamente alla proposta formulata dal Collegio ai sensi del comma precedente, la Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è tenuta a concludere i lavori nei novanta giorni successivi alla nomina.
3. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato nel caso di dottorati accreditati in forma associata. È consentita la partecipazione di esperti esterni alla Commissione ma in ogni caso la stessa è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Art. 18 – Esame finale e Conseguimento del titolo

1. L'esame si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice e consiste nella pubblica discussione della tesi finale. Il Collegio, valutate le singole circostanze, può richiedere al Rettore che il candidato discuta la tesi avvalendosi di strumenti di comunicazione a distanza.
2. I componenti della Commissione giudicatrice, una volta nominati, ricevono la copia digitale della tesi tramite l'applicazione informatica dedicata disponibile sulla Piattaforma PICA. La data d'esame viene comunicata ai dottorandi all'indirizzo di posta elettronica loro attribuito dall'Università e viene resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Università.
3. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.
4. La tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione esaminatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
5. L'esame finale di dottorato può essere sostenuto una sola volta.

Art. 20 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento interno, vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento.